

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
VIA A. DEPRETIS 70
00184 ROMA

DELIBERAZIONE N. 102/21

del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche

OGGETTO:

Obblighi di pubblicazione ex art. 14 del d.lgs. n. 33/13

Il giorno 19 giugno 2021 presso la sede dell'Hotel The Hive, Via Torino, 6 - 00184 Roma

IL COMITATO CENTRALE
verbale n. 934 (16/21)

COMPONENTI	ASSENTI	PRESENTI
Barbara Mangiacavalli		X
Cosimo Cicia		X
Beatrice Mazzoleni		X
Pierpaolo Pateri		X
Giancarlo Cicolini		X
Nicola Draoli		X
Carmelo Gagliano		X
Pietro Giurdanella		X
Mariacristina Magnocavallo		X
Stefano Moscato		X
Luigi Pais dei Mori		X
Antonio Scarpa		X
Massimiliano Sciretti		X
Carmelo Spica		X
Maurizio Zega		X



Constatata la presenza del numero legale

ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI

COMPONENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
Barbara Mangiacavalli	X		
Cosimo Cicia	X		
Beatrice Mazzoleni	X		
Pierpaolo Pateri	X		
Giancarlo Cicolini	X		
Nicola Draoli	X		
Carmelo Gagliano	X		
Pietro Giurdanella	X		
Mariacristina Magnocavallo	X		
Stefano Moscato	X		
Luigi Pais dei Mori	X		
Antonio Scarpa	X		
Massimiliano Sciretti	X		
Carmelo Spica	X		
Maurizio Zega	X		

Favorevoli: 15

Contrari: /

Astenuti: /

IL COMITATO CENTRALE

costituito secondo quanto disposto dal Dlcpn n. 233/46, così come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3, e dalla delibera n. 48/21 verb. 926 (8/21).

Nel rispetto delle attribuzioni di cui al capo I e capo III del Dlcpn n. 233/46 così come modificati dall'art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3

Convocato con nota prot. P-14538/II.2



Visto

- il Dlcpn n. 233/46 e successive modifiche e integrazioni;
- il DPR n. 221/50;
- la legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
- le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali approvate con delibera n. 128/06 verb. 17/06 (570);
- il Regolamento di gestione amministrativa sull'attività degli organi approvato con delibera n. 146/14 verb. 737 (16/14);
- l'art. 14 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 recante il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

Preso atto

- che con deliberazione dell'8 marzo 2017, n. 241, l'Anac ha pubblicato delle apposite linee guida al fine di chiarire l'ambito e le modalità di applicazione dell'art. 14, c. 1, del d.lgs n. 33/2013;
- secondo le predette linee guida, l'obbligo di pubblicazione dei documenti e delle informazioni indicati dall'art. 14, c. 1, del d.lgs n. 33/2013 sussisterebbe anche "*per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali ... relativamente agli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati*";
- che con le sentenze n. 1734, 1735 e 1736/2018, il Tar Lazio ha evidenziato che le linee guida costituiscono un atto di indirizzo e supporto privo di carattere vincolante e, quindi, non lesivo per le Federazioni che se ne possono motivatamente discostare;

Considerato che

- ai titolari di incarichi politici Fnopi sono riconosciuti indennità di carica, gettoni di presenza e rimborsi per le spese sostenute specificatamente dettagliate nelle linee guida approvate dal CC Fnopi il 19 febbraio 2021 con delibera n. 29 e pubblicate sul sito istituzionale della Federazione al seguente indirizzo:
- a cura dell'ufficio tesoreria, previa revisione da parte del Collegio dei revisori ed approvazione del Consiglio Nazionale, ogni anno vengono riportati, nel bilancio preventivo e consuntivo dell'anno di riferimento, i dati aggregati relativi ai costi di trasferta e le indennità di missione ed il regime indennitario riconosciuto ai titolari di incarichi politici della Fnopi alla voce "*Uscite per gli organi dell'Ente*" e che il suddetto bilancio è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente al seguente indirizzo:

Rilevato che

- con la recente sentenza del 14 dicembre 2020, n. 13446, il Tar Lazio ha posto in evidenza la distinzione che intercorre tra pubblica amministrazione in senso stretto ed ordini professionali in materia di trasparenza amministrativa, valorizzando l'autonomia finanziaria dei secondi che risultano privi di provvidenze pubbliche utili al loro funzionamento;
- tale distinzione trova, ad avviso del Tar Lazio, apposito ancoraggio normativo all'art. 2 bis, c. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, ai sensi del quale la disciplina ivi prevista per le pubbliche amministrazioni in

senso stretto si applica, solo in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

- proprio alla luce del giudizio di compatibilità indicato dal legislatore, possono essere distinti, pertanto, gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 per le Federazioni e gli Ordini professionali rispetto a quelli a cui è tenuta la P.A. in senso stretto;

- la pubblicazione in forma aggregata dei dati di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 realizza, secondo la giurisprudenza amministrativa, una corretta applicazione "dei principi di trasparenza di cui alla normativa vigente, in coerenza con i principi di ragionevole bilanciamento tra le esigenze di pubblicità e le esigenze di tutela della riservatezza (cfr. anche Corte Cost., sentenza n. 20 del 2019)" (Tar Lazio, sez. I Quater, 14 dicembre 2020, n. 13446);

Considerato, inoltre, che

- l'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale e dei propri familiari;

- la latitudine di tale obbligo di pubblicazione è tale da poter entrare in conflitto con il diritto alla privacy dei soggetti interessati;

Rilevato che

- all'esito del necessario giudizio di compatibilità tra gli interessi in rilievo ed in considerazione della specificità della Fnopi quale ente pubblico associativo non finanziato dal bilancio dello Stato, i dati reddituali e patrimoniali richiesti sono consegnati, ai fini della corretta applicazione del suddetto obbligo, al responsabile della trasparenza e della prevenzione che si occupa della loro conservazione e ne concede l'ostensione se richiesti con accesso civico;

DELIBERA

- di considerare adempiuti gli obblighi di cui al cit. art. 14, c. 1, lett. c), del d. lgs. 33/2013 in ragione della pubblicazione in forma aggregata dei dati relativi ai costi di trasferta e del regime indennitario dei Componenti degli organi di governo Fnopi;

- di considerare adempiuti gli obblighi di cui al cit. art. 14, c. 1, lett. f), del d. lgs. 33/2013 in ragione della consegna dei dati richiesti dalla norma al responsabile della trasparenza e della prevenzione che si occupa della loro conservazione e ne concede l'ostensione se richiesti con accesso civico.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

(Barbara Mangiacavallo)



LA SEGRETARIA

(Beatrice Mazzoleni)



delibera n. 102/21



19.06.21